



COMUNE DI MONTABONE

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.38

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI MONTABONE E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di settembre alle ore otto e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLO Giovanni Giuseppe - Sindaco	Sindaco	X	
PILLONE Riccardo - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
GIUDICE Vincenza - Assessore	Assessore		X
Totale		2	1

Assiste quale Segretario Comunale Dott. **BALESTRINO Dott. Maurizio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GALLO Giovanni Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-) il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
-) gli articoli da 11-bis a 11 quinquies di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Evidenziato che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del revisore dei conti;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

-) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
-) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte dell'Organo Esecutivo;

Considerato che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;*
- *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

Considerato che all'interno del GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA occorre poi individuare i soggetti che, in ragione della rilevanza della connessione economica e patrimoniale con il Comune, possono determinare effetti economici e patrimoniali, anche eventualmente negativi, sul bilancio comunale. I soggetti in argomento, le cui caratteristiche sono predeterminate dalle fonti normative di cui sopra e successive integrazioni, , devono pertanto essere inseriti nel **PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**, allo scopo di redigere il bilancio consolidato che tenga conto delle risultanze di tutti i soggetti rientranti nel perimetro. Il novero dei soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento è compiutamente disciplinato dal. Punto 3.1 dell'allegato 4/4 del precitato decreto legislativo 118/2011 nel testo vigente, novero recentemente ampliato a seguito della pronuncia della Corte dei Conti Piemonte con Deliberazione n. 19/2018/SRCPIE/PAR che stabilisce *"omissis...a decorrere dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, sulla base della novella normativa, confluiscono nel perimetro del consolidamento: le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Tale ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente. Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento"*;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Vista la propria precedente deliberazione recante: "Ricognizione sullo stato delle società partecipate ai sensi dell'Art. 3 c. 27 e 28 della Legge 244/2007";

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4.

Visti gli elenchi degli enti che, ai sensi degli artt. 11ter – 11quinquies del D.Lgs. 118/2011 e delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato (All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011), sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2017, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di MONTABONE (Allegato A) e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo (Allegato B);

Rilevato che la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui al punto precedente, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2018, in quanto questo Comune ha rinviato l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio finanziario 2017;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

- gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili aggiornate al 31.12.2017, risultano da ricomprendere nel "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" del Comune di MONTABONE:

Allegato A)

Elenco enti/ società ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di MONTABONE

Ente/ Società	Quota Comune	Descrizione
<i>Consorzio Per Il Bacino Imbrifero Montano Del Fiume Bormida – B.I.M.</i>	5,88 %	<i>Consorzio per la gestione del Bacino Imbrifero del territorio</i>
<i>Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. Asti Sud</i>	0,67 %	<i>Consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali</i>
<i>Consorzio Per La Gestione Di Un Canile – Co.Ge.Ca.</i>	0,68 %	<i>Consorzio per la gestione del Canile di Nizza Monferrato</i>
<i>Consorzio Per Lo Smaltimento Dei Rifiuti Astigiano – Siglabile C.B.R.A.</i>	0,02 %	<i>Consorzio per la raccolta, gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti</i>

<i>Azienda Multiutility Acqua E Gas Spa - Siglabile A.M.A.G. S.P.A.</i>	<i>0,000006 %</i>	<i>Società per la fornitura delle principali fonti di energia</i>
<i>Gestione Ambientale Integrata Dell'astigiano S.P.A. – Siglabile G.A.I.A. S.P.A.</i>	<i>0,12 %</i>	<i>Consorzio per la raccolta, gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti</i>

- gli elenchi degli enti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, organismi che saranno soggetti a consolidamento, tenuto conto della verifica delle condizioni di irrilevanza:

Allegato B)

Organismi soggetti a consolidamenti per il Comune di MONTABONE

<i>Organismo</i>	<i>Tipologia organismo</i>	<i>% di partecipazione</i>
<i>Azienda Multiutility Acqua E Gas Spa - Siglabile A.M.A.G. S.P.A.</i>	<i>Società in house</i>	<i>0,000006%</i>
<i>Gestione Ambientale Integrata Dell'astigiano S.P.A. – Siglabile G.A.I.A. S.P.A.</i>	<i>Società in house</i>	<i>0,12 %</i>

Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) ed al Revisore dei conti del Comune;

Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: GALLO Giovanni Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to: BALESTRINO Dott.Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/11/2018 al 05/12/2018 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Montabone, lì 20/11/2018

Il Segretario Comunale
F.to: BALESTRINO Dott.Maurizio

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO AMMINISTRATIVO	Favorevole	28/09/2018	F.to:BALESTRINO Dott.Maurizio	
CONTABILE	Favorevole	28/09/2018	F.to:RIVESSI Anna Maria Rosella	

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Montabone, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 20/11/2018

Il Segretario Comunale
BALESTRINO Dott.Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to: BALESTRINO Dott.Maurizio